

**N. 02326/2016 REG.PROV.CAU.
N. 02699/2016 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2699 del 2016, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Gianni e Gennaro Terracciano, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Gennaro Terracciano in Roma, piazza S. Bernardo, n. 101;

contro

il Comune di Siracusa, in persona del Sindaco pro-tempore; l'Ufficio Regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (Urega) Sez. Provinciale di Siracusa; il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore; il Comune di Putignano, in persona del Sindaco pro-tempore, il Comune di Noci, in persona del Sindaco pro-tempore;
l'Autorita' Nazionale Anti-Corruzione (ANAC), in persona

dell'Autorità pro-tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA, BARI, SEZIONE I, n. 89/2016.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' Autorita' Nazionale Anti-Corruzione (ANAC);

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti l'Avvocato Gennaro Terracciano e l'Avvocato dello Stato Carmela Pluchino;

Ritenuto, ad un primo esame, che l'appello appare assitito da fumus boni iuris relativamente alla questione di applicabilità anche all'avvalimento dell'art. 37 del codice dei contratti,

Ritenuto, pertanto, che ai fini dell'ammissione a gara la stazione appaltante possa valutare l'istanza di sostituzione dell'ausiliaria, nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia europea;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (Ricorso numero: e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

Massimiliano Nocelli, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.